

## COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

(Provincia di Padova)

Reg. n. ro \_\_\_\_\_

**OGGETTO: *Convenzione per la gestione del Bar nel Parco Vita.***

L'anno duemilasette addì ..... del mese di ....., nella Sede Municipale di Ponte San Nicolò - Viale del Lavoro n. 1, i signori:

- **BARZON Dr.ssa NICOLETTA**, domiciliata ai fini della presente presso la Sede Municipale che interviene nel presente atto in qualità di Capo Settore Affari Generali del Comune di Ponte San Nicolò (codice fiscale 00673730289);
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_), Presidente dell'Associazione "\_\_\_\_\_" con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_), regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato;

### **convengono e stipulano quanto segue:**

- 1) La Sig.ra Barzon Dott.ssa Nicoletta, in rappresentanza del Comune di Ponte San Nicolò, affida all'Associazione "AMICI DEL MONDO", con decorrenza dal 25 Aprile 2007 e fino al 30 Settembre 2007, il servizio di gestione del Bar sito nel Parco Vita comunale e l'uso degli spazi verdi del Parco stesso, che risultino idonei allo svolgimento di attività di animazione, culturali e di spettacolo per la popolazione (con particolare riguardo alle persone diversamente abili) limitatamente al tempo di svolgimento delle attività stesse. La concessione riguarda i locali, i servizi igienici, l'area antistante la struttura muraria dove potranno essere installati arredi estivi (ombrelloni, tavolini, sedie, ecc.), nonché l'uso temporaneo degli spazi verdi del Parco stesso, con le modalità sopra descritte.  
Limitatamente al periodo compreso fra il 25 aprile ed il 31 maggio, in deroga a quanto previsto al successivo punto 7) della presente convenzione, l'attività di cui sopra sarà svolta il 25 Aprile, il 1° Maggio e nelle giornate di Sabato e Domenica (compresi sabato 28 e domenica 29 aprile), con orario solo pomeridiano e in condizioni meteorologiche favorevoli.-
- 2) Per quanto sopra, l'Associazione, non avendo scopo di lucro, non corrisponderà ai sensi dell'art. 2 – comma 1 - lett. b) del vigente Regolamento sui "Criteri e modalità per la concessione di contributi" (approvato con delibera di C.C. n. 106 del 27.11.1990 – atti C.R.C. n. 41653/90 e successive modificazioni), il pagamento di alcun canone né di alcuna utenza per l'utilizzo delle strutture così

come individuate al punto 1). Sarà, inoltre, applicata la tariffa di igiene ambientale giornaliera prevista all'art. 13 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa igiene ambientale (T.I.A.)" (approvato con delibera di C.C. n. 63. del 10.12.2003 - dichiarata immediatamente eseguibile - e modificato con delibera di C.C. n. 18 del 18.04.2006), in quanto l'attività che sarà svolta dall'Associazione all'interno del Parco è di tipo stagionale e non supera i 183 giorni nell'arco dell'anno.-

3) Sono a carico dell'Associazione le seguenti spese:

- a) l'acquisto e la manutenzione di piccoli elettrodomestici, di stoviglie ed altro materiale di corredo necessario per il funzionamento del Bar;
- b) la Tariffa T.I.A. nei limiti di cui all'art. 13 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa igiene ambientale (T.I.A.)" come sopra indicato.

Sono, inoltre, a carico dell'Associazione le spese inerenti la manutenzione ordinaria del locale che dovrà sempre risultare pulito e decoroso, nonché la manutenzione delle attrezzature di cui l'esercizio è dotato.

4) Restano, altresì, a carico del gestore:

- a) la sorveglianza del corretto utilizzo da parte del pubblico dell'immobile adibito a Bar, dei servizi igienici annessi e dello spazio antistante nonché la pulizia degli stessi;
- b) il servizio di chiusura serale del Parco, nei giorni di funzionamento del Bar;
- c) tutti gli oneri derivanti dall'esercizio della gestione del Bar nonché dall'organizzazione delle manifestazioni, soprattutto per quanto riguarda impegni di pagamenti nei confronti dei fornitori e di eventuali creditori, sollevando sin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo l'Associazione dovrà impegnarsi nei rapporti d'affari con i fornitori, a dichiarare la propria posizione nell'attività economica connessa all'esercizio del Bar, con esclusione di ogni e qualsiasi intervento dell'Amministrazione Comunale. In particolare si impegnerà a non dare garanzia su mobili, immobili od altre attività di pertinenza dell'Amministrazione stessa, delle quali avesse per qualsiasi causa la detenzione.-

5) Nel caso in cui la struttura, che con la presente convenzione viene affidata all'Associazione per la gestione del bar, sia danneggiata a seguito di furto o di altro reato contro il patrimonio, compresi atti vandalici e/o dolosi, l'Associazione deve darne immediata notizia al Capo Settore Affari Generali del Comune per consentire a questi di avviare la procedura di richiesta indennizzo alla Compagnia

con la quale è in essere la copertura assicurativa. Il Comune non risponde per i danni causati ad impianti, attrezzature e merci che non siano di sua proprietà.-

- 6) L'Associazione dovrà gestire direttamente il servizio e non potrà cedere nemmeno parzialmente la gestione a terzi; nella gestione si impegnerà a rispettare le disposizioni di legge in materia, nonché quelle dettate dall'Amministrazione Comunale e - per quanto attiene l'aspetto igienico sanitario dei prodotti posti in vendita - dalle specifiche norme in materia. L'Associazione dovrà impegnarsi a mantenere ed a far mantenere dai propri eventuali collaboratori, un comportamento consono con l'ambiente nel quale viene esercitata l'attività di Bar e con le finalità di cui al punto 1). Il Bar fornirà bibite e generi normalmente serviti nei luoghi di vendita con autorizzazione di Pubblico Esercizio di tipo "B". Il Bar servirà al banco e a richiesta degli utenti, ai tavoli del Bar.-
- 7) Per tutti i prodotti messi in vendita dovranno essere applicati i prezzi di listino corrente. Il listino di tali prezzi dovrà rimanere costantemente esposto all'interno dei locali del Bar.-
- 8) L'orario di chiusura del Bar non potrà protrarsi oltre le ore una. L'orario di esercizio dell'attività dovrà comunque garantire il minimo di 8 (otto) ore e non superare il massimo di 20 (venti) ore giornaliere, così come previsto nell'Ordinanza n. 104 del 09.12.2003. Dovrà comunque essere assicurata l'apertura tutti i giorni della settimana, escluso il giorno di riposo facoltativo qualora scelto, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni che potranno essere concesse dall'Amministrazione, su motivata richiesta, nonché quanto specificato al punto 1) limitatamente al periodo fino al 31 Maggio 2007.-
- 9) L'Associazione assume la titolarità di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività commerciale inerente alla gestione del Bar e dei vari altri eventuali trattenimenti che dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale con le modalità previste dalla vigente normativa.-
- 10) La validità delle suddette licenze o autorizzazioni è vincolata alla durata della presente convenzione. Al momento della restituzione delle licenze ed autorizzazioni, l'Associazione dovrà riconsegnare i locali liberi dalle eventuali attrezzature di sua proprietà unitamente alle chiavi consegnate ad inizio gestione. Le predette licenze ed autorizzazioni non potranno inoltre essere trasferite né in altri locali né ad altre persone.-
- 11) L'Associazione sarà obbligata, nei confronti dell'eventuale personale assunto, all'osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale, sull'igiene pubblica. L'Amministrazione, pertanto, è

esonerata da ogni responsabilità relativa ai rapporti di lavoro contratti dal gestore con i propri dipendenti e collaboratori.-

- 12) Sono motivi di decadenza dalla gestione:
  - a) il ripetuto mancato rispetto ingiustificato dell'orario di apertura e chiusura e le chiusure arbitrarie dei locali dell'esercizio;
  - b) il mancato rispetto delle norme di legge in materia di polizia, di igiene e sanità ed in genere della legislazione in materia di gestione dei pubblici esercizi;
  - c) il ripetuto verificarsi di comportamenti non consoni all'ambiente in cui viene esercitata l'attività;
  - d) la ripetuta violazione dell'obbligo del servizio di chiusura serale del Parco, nei giorni di apertura del Bar;
  - e) per ogni altra causa in cui si ravvisasse inottemperanza dell'Associazione.-
- 13) Ogni causa di risoluzione della convenzione relativa alla gestione adottata per le violazioni di cui sopra non darà diritto all'Associazione ad alcun risarcimento né pretese di danni.-
- 14) In ogni altro caso di scioglimento anticipato del rapporto per cause connesse a motivi di pubblico interesse, nulla potrà pretendere l'Associazione in relazione alla gestione del Bar e delle attività con questo connesse.-
- 15) L'Associazione dovrà assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone che si verificassero negli spazi che con la presente vengono concessi, ed in dipendenza del servizio espletato. Per quanto sopra, dovrà essere prodotta, prima del formale rilascio delle licenze od autorizzazioni, copia dell'apposito contratto assicurativo.-
- 16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi in materia.-
- 17) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.-
- 18) Si dà atto che a norma dell'art. 8 – comma 1 della Legge 11.08.1991, n. 266 la presente è considerata atto connesso allo svolgimento delle attività dell'Associazione e pertanto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

**Chinello Guido**

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

**Barzon dr.ssa Nicoletta**